

STATUTO ANED

TITOLO I

Denominazione

ART. 1 - E' costituita un'Associazione Nazionale tra gli ex Deportati politici e "razziali" nei Campi di Concentramento Nazisti (KZ) e i Familiari dei Caduti, con la denominazione di Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti (A.N.E.D.) e con sede in Milano.

TITOLO II

Caratteri e scopi

ART.2 - L'Associazione - democratica, apartitica e senza fini di lucro - riafferma e persegue gli ideali e gli obiettivi della Resistenza.

ART. 3 - Scopi dell'Associazione sono:

- a) conseguire il riconoscimento giuridico di tutte le Deportate e i Deportati politici e "razziali" come Combattenti per la Libertà;
- b) riunire in fraterna solidarietà gli ex Deportati italiani e i familiari dei Caduti e dei superstiti;
- c) avviare a concreta esecuzione, nell'attuazione della Carta Costituzionale, il testamento ideale dei Caduti;
- d) valorizzare, in campo nazionale e internazionale, il grande contributo delle Deportate e dei Deportati alla causa della Resistenza e riaffermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace, affinché divengano elementi fondamentali nella formazione democratica delle giovani generazioni;
- e) contrapporsi a ogni forma di razzismo, di antisemitismo e di discriminazione;
- f) organizzare convegni, conferenze, attività di approfondimento e formative indirizzate a insegnanti e studenti anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, con gli Enti e le Associazioni resistenziali e con i Ministeri competenti.
- g) raccogliere documenti ai fini della storia della Deportazione;
- h) stabilire rapporti di amichevole e stretta collaborazione con le Associazioni della Resistenza e della Deportazione nazionali ed estere;
- i) intervenire presso le Autorità a tutela degli ex Deportati e dei familiari dei Caduti, propugnando l'adozione delle necessarie provvidenze legislative;
- l) svolgere tutta la possibile opera di assistenza, morale e materiale, nei confronti dei soci;
- m) provvedere alla ricerca dei luoghi di sepoltura dei Caduti e al rimpatrio delle salme gloriose;
- n) esplicitare ogni altra attività tendente al conseguimento degli scopi suddetti.

TITOLO III

Soci

ART. 4 - Sono soci ad honorem i Deportati e le Deportate politici e "razziali" Caduti nei Campi nazisti e coloro che siano deceduti successivamente a causa dei patimenti e delle sevizie subite durante la deportazione.

ART. 5 - Sono soci, su domanda documentata:

- a) i cittadini e le cittadine italiani che per motivi politici e "razziali" furono deportati nei Campi nazifascisti;
- b) i familiari dei Caduti e degli ex Deportati

c) le cittadine e i cittadini italiani che, dichiarando di accettare tutti i valori della guerra di Liberazione e della lotta contro il nazismo e contro il fascismo e per l'attuazione della Costituzione, esplicitamente si impegnino ad acquisire essi stessi una approfondita conoscenza storica della Resistenza e della Deportazione e a diffonderla in particolare tra le nuove generazioni per consentire ai giovani di affrontare e svolgere i loro doveri di cittadinanza democratica.

Le domande di ammissione devono essere presentate alla Sezione competente per territorio.

Tutti i soci godono di uguali diritti di elettorato attivo e passivo e hanno diritto di voto nelle assemblee sezionali.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 6 - Non possono far parte dell'Associazione coloro che, pur avendo i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5, se ne siano resi indegni.

Avverso la negata iscrizione a socio da parte del Consiglio Direttivo sezionale è ammesso ricorso al Comitato di Presidenza Nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento all'interessato.

TITOLO IV

Organi direttivi e d amministrativi

ART. 7 - Organi dell'Associazione sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Collegio Nazionale dei Proviviri;
- e) le Sezioni;
- f) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche, con la sola eccezione del Revisore dei Conti per il quale potrà essere previsto un compenso, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. 8 - Il Congresso Nazionale è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituito dai Soci, rappresentati dai loro delegati eletti nelle singole Sezioni riunite in assemblea pregressuale, nel rapporto di un delegato per ogni 15 (quindici) soci o frazioni di 15 (quindici).

Il Congresso delibera sulle questioni inerenti la vita e le funzioni dell'Associazione, sulla relazione morale e finanziaria predisposta dalla Presidenza Nazionale; elegge il nuovo Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Proviviri e il Revisore dei Conti.

Il Congresso è convocato in seduta ordinaria almeno ogni quattro anni dal Consiglio Nazionale, che ne stabilisce la sede, la data e la durata. Può essere convocato anche quando il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta da non meno di un terzo dei soci. La convocazione deve essere effettuata con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni inviato a mezzo lettera raccomandata ai Presidenti delle Sezioni, ai membri del comitato dei Proviviri, al Revisore dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Il Congresso è regolarmente costituito quando siano presenti tanti delegati da rappresentare la metà dei soci. Qualora la prima convocazione vada deserta, si procederà, dopo che siano trascorse almeno tre ore, ad una seconda convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Di massima le

votazioni saranno effettuate per alzata di mano, ma il Congresso potrà optare per altro sistema di votazione.

ART. 9 - Il Consiglio Nazionale è composto di non meno di 25 (venticinque) e non più di 70 (settanta) membri, dei quali almeno uno per ogni sezione, eletti dal Congresso Nazionale, i quali durano in carica quattro anni e comunque fino al Congresso Nazionale successivo. Il Congresso Nazionale, prima di procedere all'elezione, determina il numero dei membri del Consiglio Nazionale.

I membri del Consiglio Nazionale sono rieleggibili.

Il Consiglio Nazionale discute e approva i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Comitato di Presidenza, ha potere deliberativo su ogni materia che concerne la vita dell'Associazione nell'ambito delle direttive approvate dal Congresso Nazionale e fissa per ciascun anno l'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Comitato di Presidenza almeno due (2) volte all'anno e quando ne faccia espressa richiesta non meno di un terzo dei Consiglieri Nazionali.

La convocazione deve essere inviata ai singoli consiglieri, ai Proviviri e al Revisore dei Conti a mezzo lettera raccomandata e pubblicata sul sito internet della Associazione almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato. Per i consiglieri che ne abbiano fatta esplicita richiesta sarà valida la convocazione inviata, entro lo stesso termine, tramite posta elettronica anche non certificata o altro mezzo di comunicazione atto a certificare il ricevimento della convocazione.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, che deve essere tenuta a distanza di almeno un'ora, la riunione è valida qualunque sia il numero di Consiglieri presenti. In ogni caso il Consiglio decide a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, due vice Presidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere, che tutti insieme formano il Comitato di Presidenza. Il Consiglio Nazionale viene presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal vice Presidente più anziano di età.

La rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale sono attribuite al Presidente.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di esonerare i Consigli Direttivi delle Sezioni che non si siano attenuti allo spirito ed alle norme dello Statuto o che presentino gravi irregolarità amministrative. E' di sua competenza in tale eventualità la nomina di un Commissario straordinario, che dovrà procedere a nuove elezioni nel termine di due mesi.

In caso di morte o dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica di un consigliere, intervenute nel corso del mandato, il Consiglio Nazionale procederà alla cooptazione di un nuovo consigliere che resterà in carica fino al congresso successivo.

Delle sedute dovrà essere redatto sintetico verbale che verrà sottoposto alla approvazione in apertura della seduta del Consiglio Nazionale successivo.

ART. 10 - Il Comitato di Presidenza, eletto come nel precedente articolo, dura in carica 4 anni e comunque fino al Congresso Nazionale successivo e i suoi membri sono sempre rieleggibili. Esso ha potere deliberativo su ogni materia che concerne la vita dell'Associazione nell'ambito delle direttive approvate dal Consiglio Nazionale, ha diritto di controllo sulla attività delle Sezioni e provvede a ratificare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni. Il Comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con un preavviso minimo di cinque giorni,

mediante lettera, posta elettronica anche non certificata o altro strumento atto a certificare l'avvenuto ricevimento della convocazione. Nei casi urgenti potrà essere convocato senza l'osservanza del termine predetto. Esso assume ogni deliberazione a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Al Comitato di Presidenza compete l'ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria è di competenza del Consiglio Nazionale.

Le sedute potranno tenersi anche mediante video e/o audio conferenza o altro mezzo di comunicazione che garantisca l'effettiva partecipazione di tutti i membri del comitato. A tal fine dovrà essere consentito:

al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Delle sedute dovrà essere redatto sintetico verbale che verrà sottoposto alla approvazione in apertura della seduta successiva.

ART. 11 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale e il Comitato di Presidenza. In caso di impedimento le funzioni del Presidente sono assunte dal vice Presidente più anziano di età.

Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere, d'intesa con il Comitato di Presidenza, alle attività patrimoniali, amministrative e finanziarie del Consiglio Nazionale nonché di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi.

ART. 12 - Il Consiglio Nazionale dei Probiviri, eletto dal Congresso Nazionale, è composto di cinque membri effettivi e due supplenti rieleggibili e dura in carica quattro anni e comunque fino al Congresso Nazionale successivo. Elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio esprime parere in materia disciplinare qualora venga sottoposta al suo esame dagli organi statutari dell'Associazione.

ART. 13 - Il Congresso Nazionale nomina un Revisore dei Conti effettivo e uno supplente, iscritti nell'apposito Registro, i quali durano in carica quattro anni e comunque fino al Congresso successivo.

Il Revisore a) effettua il controllo contabile e della gestione del Consiglio Nazionale; b) rilascia il proprio giudizio sul bilancio consuntivo; c) può procedere in qualsiasi momento a ispezioni e accertamenti.

ART. 14 - I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri e il Revisore dei Conti possono assistere alle riunioni del Comitato di Presidenza ed esprimere pareri non vincolanti.

ART. 15 - Le sezioni sono costituite nelle località ove sono iscritti un numero di soci non inferiore a 15 (quindici).

In ogni Comune non può esservi più di una sezione.

E' possibile creare sezioni intercomunali e regionali qualora i soci di quell'ambito territoriale ne ravvedano l'utilità.

Le Sezioni curano l'attività nell'ambito della loro competenza territoriale ed hanno facoltà di prendere iniziative per l'affermazione dell'Associazione nell'ambito dello Statuto e previa consultazione con il Comitato di Presidenza, al cui controllo esse sono sottoposte.

Le Sezioni hanno autonomia amministrativa, con ciò intendendosi l'autonomia di spesa relativa alle disponibilità finanziarie di ciascuna Sezione; possono aprire propri rapporti di conto corrente bancari e/o postali. Curano la predisposizione dei rendiconti sezionali annuali e devono operare in conformità con quanto stabilito dallo Statuto rispettandone scopi e finalità.

Le Sezioni provvedono alla riscossione delle quote associative e possono richiedere ai soci, ai privati cittadini e a Enti Pubblici e privati eventuali contributi aggiuntivi che debbono essere utilizzati per gli scopi istituzionali dell'Associazione.

Organi della Sezione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio, che può designare al proprio interno un Comitato Direttivo.

L'assemblea sezionale è convocata almeno una volta all'anno dal/dalla Presidente della Sezione che ne fissa il luogo e l'ordine del giorno, su iniziativa propria o su delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata qualora ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci, non oltre il trentesimo giorno dalla data della richiesta.

La convocazione dovrà essere inviata all'indirizzo di ciascun socio almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea a mezzo lettera o, per i soci che ne abbiano fatta specifica richiesta, a mezzo posta elettronica anche non certificata o altro mezzo di comunicazione atto a certificare il ricevimento della convocazione. Nel medesimo periodo l'avviso di convocazione dovrà restare esposto presso la sede sociale.

Della riunione assembleare dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere affisso presso la sede sociale nei successivi 15 giorni.

L'Assemblea sezionale:

a) discute e approva la relazione morale del Presidente e il conto consuntivo annuale;

b) elegge e revoca il Presidente della Sezione, il Vice Presidente e i membri del Consiglio sezionale;

c) elegge i delegati al Congresso Nazionale;

d) nomina, ove venga ritenuto utile o necessario, un Revisore dei Conti o un Collegio di Revisori;

e) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci della Sezione. Questi possono farsi rappresentare da un altro socio su delega scritta, ma ogni socio non può avere più di una delega.

La validità dell'Assemblea in prima convocazione richiede l'intervento personale o per delega di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno due ore dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati. Delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio sezionale è composto dal Presidente al quale spetta la rappresentanza legale della Sezione e da non meno di sei membri scelti fra i soci. Viene eletto dall'Assemblea sezionale e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio sezionale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, ma può essere convocato dal Presidente della Sezione ogni volta che questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, o anche su invito del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio sezionale:

a) elegge tra i suoi componenti, qualora lo ritenga opportuno, un Comitato Direttivo composto di non meno di tre membri compreso il Presidente di sezione e il vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

- b) approva il bilancio di previsione e predispone il conto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) delibera sull'ammissione dei soci e propone al Consiglio Nazionale i provvedimenti di espulsione dei medesimi; adotta le misure disciplinari di cui all'art. 16;
- e) delibera sui provvedimenti assistenziali a favore dei soci.

Il Comitato Direttivo, qualora istituito, provvede all'ordinaria amministrazione della Sezione e alla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso.

TITOLO V

Disciplina

ART. 16 - Nei confronti dei soci possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari: deplorazione, sospensione, espulsione. I provvedimenti disciplinari di deplorazione e di sospensione sono adottati dal Consiglio sezionale e contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale entro trenta (30) giorni dalla comunicazione che deve essere fatta al socio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'espulsione è di competenza del Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Sezionale. Contro il provvedimento di espulsione l'interessato può ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Il ricorso dovrà essere spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositato a mano presso l'ufficio di segreteria nazionale che dovrà provvedere alla immediata trasmissione al Presidente del Collegio dei Probiviri.

TITOLO VI

Patrimonio - Bilancio - Esercizio Sociale

Art 17 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi associativi e da eventuali donazioni e lasciti.

L'associazione provvede all'ordinaria amministrazione con proventi derivanti dalle quote sociali e da eventuali contributi pubblici o privati.

Il Consiglio Nazionale e le Sezioni, dal punto di vista patrimoniale, sono nel senso gestionale entità distinte tra di loro. Ciascuno di essi è pertanto responsabile della gestione del proprio patrimonio che deve essere amministrato in base a corretti principi gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali.

I versamenti degli associati sono in ogni caso a fondo perduto e perciò non sono ripetibili.

Le quote associative non danno diritto a distribuzione di utili o di avanzi di gestione, sono intrasmissibili a terzi, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di dimissioni, di esclusione del socio per qualsivoglia motivo.

Art. 18 - L'esercizio sociale decorre dal primo di gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Nazionale e i Consigli sezionali approvano il proprio conto preventivo per l'esercizio successivo. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Nazionale e le Assemblee sezionali approvano il proprio bilancio consuntivo. In ossequio al principio della trasparenza amministrativa il conto preventivo, il bilancio consuntivo del Consiglio Nazionale con la relazione accompagnatoria del Tesoriere Nazionale e il giudizio del Revisore dei Conti, dovranno essere pubblicati sul sito dell'Associazione.

ART. 19 - La bandiera è costituita da un drappo dai colori nazionali sul quale è

riprodotto lo stemma sociale e l'iscrizione "Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti".

ART. 20 - Il distintivo è analogo allo stemma sociale ed è uguale per tutta l'Associazione, come pure la tessera di riconoscimento, giusta il modello allegato al presente Statuto.

ART. 21 - La festa dell'Associazione ricorre il 5 (cinque) maggio, data della liberazione di Mauthausen, ultimo Campo liberato.

ART. 22 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni non lucrative.

ART. 23 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto per decisione del Congresso Nazionale. In caso di scioglimento di una Sezione i suoi beni saranno trasferiti all'A.N.E.D. nazionale. In caso di scioglimento dell'Associazione i suoi beni saranno devoluti alla Fondazione Memoria della Deportazione, e in caso di cessazione di quest'ultima, a una fondazione avente i medesimi scopi dell'Associazione.

F.to VENEGONI DARIO

F.to Notaio Federica Isotti L.S.